

Le **liste di mobilità sono state abrogate dal 1° gennaio 2017**.

Il mantenimento dell'iscrizione nelle stesse per le indennità di mobilità relative alle date di licenziamento al 30 dicembre 2016 vengono gestite dai Centri per l'Impiego oggi ANPAL.

La mobilità ordinaria

La **mobilità ordinaria** è stata abrogata per i licenziamenti dal 31 dicembre 2016 in poi. Per il principio del *tempus regit actum* ("il tempo regola l'azione") si procede nel pagamento di quelle che hanno data di licenziamento fino al 30 dicembre 2016.

La mobilità anticipata

La **mobilità anticipata** è stata abrogata per i licenziamenti dal 31 dicembre 2016. Per il principio del *tempus regit actum* ("il tempo regola l'azione") si procederà al pagamento solo per quelle riferite a date di licenziamento fino al 30 dicembre 2016.

La **mobilità anticipata** permette il **pagamento anticipato dell'indennità** con la detrazione del numero di mensilità già godute a chi intenda intraprendere un'attività autonoma.

Si rivolge ai **lavoratori** con qualifica di operaio, impiegato o quadro che si trovino in mobilità e vogliano **intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa**.

La mobilità in deroga

La **mobilità in deroga** alla normativa vigente è un'indennità concessa sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dalle regioni e province autonome che garantisce ai lavoratori licenziati, che non hanno diritto agli ammortizzatori ordinari, un'**indennità sostitutiva alla retribuzione**.

La prestazione è rivolta ai **lavoratori licenziati** per i quali non sussistono le condizioni di accesso a ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

Possono richiedere la mobilità in deroga i **lavoratori subordinati**, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione.

L'assegno integrativo

L'**assegno integrativo** è stato abrogato per i licenziamenti dal 31 dicembre 2016. Per il principio del *tempus regit actum* ("il tempo regola l'azione") si procederà al pagamento solo per le richieste riferite a date di licenziamento fino al 30 dicembre 2016.

L'**assegno integrativo** è un assegno mensile che integra la **differenza tra la retribuzione precedente e quella successiva** all'entrata in mobilità.

La misura si rivolge ai lavoratori in mobilità che abbiano accettato un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una **retribuzione inferiore** a quella del rapporto di lavoro che ha determinato la mobilità.